COMUNE DI CASALINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via San Pietro n. 3

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI - DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

MODALITÀ OPERATIVE DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - D.A.T.

(L. 219/2017).

- *Legge 22 dicembre 2017, n. 219*

- *Circolare Ministero dell'Interno n. 1/2018 del 08-02-2018*

Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 27/12/2018

I N D I C E

ART. 1 – PREMESSE

ART. 2 – REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI. FINALITÀ.

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

ART. 5 – TESTAMENTO BIOLOGICO – DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL REGISTRO

ART. 7 – MODALITÀ DI DEPOSITO E DI ISCRIZIONE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO NEL RELATIVO REGISTRO

ART. 8 – ELENCO DELLE DAT PRESENTATE

ART. 9 – SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI ANNOTATE NEL REGISTRO

ART. 10 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

ART. 11 -RINVIO

Modulistica:

MOD. 1 - ISTANZA DI CONSEGNA DELLE DAT

MOD. 2 - NOMINA FIDUCIARIO

MOD. 3 - ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI FIDUCIARIO

ART. 1 – PREMESSE

Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune di CASALINO, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;

ART. 2 – REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI. FINALITÀ.

Sulla base dei principi premessi, il Comune di CASALINO per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei testamenti biologici – Disposizioni anticipate di trattamento, con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

Il presente regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT", previste dalla legge 22 dicembre 2017, n.219.

L'ufficio competente a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consegnate dai disponenti maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l'ufficio dello stato civile.

L'ufficio dello stato civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le DAT, non deve partecipare alla redazione della scrittura né è tenuto a dare informazioni sul contenuto delle DAT.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- ***Testamento Biologico o dichiarazione anticipata di trattamento o DAT:*** la dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, maggiorenne, contenente la manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili.
- ***Dichiarante/Disponente:*** colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro e che può nominare un fiduciario;
- ***Fiduciario:*** la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante/disponente che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- ***Fiduciario supplente:*** la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti, qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni. E' facoltà del dichiarante nominare o meno il fiduciario supplente;
- ***Depositario:*** la persona presso la quale è conservata la DAT; può essere il notaio rogante, il fiduciario o una terza persona individuata dal dichiarante;
- ***Dichiarazione:*** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive una DAT dà atto di averla compilata e depositata presso un notaio, un fiduciario o un depositario;
- ***Registro:*** il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante.

- ***Funzionario accettante:*** il Funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro. Il Funzionario rilascerà al dichiarante ricevuta relativa alla presentazione della dichiarazione. Il Funzionario non conosce il contenuto della dichiarazione, che resta atto strettamente personale e non risponde dei contenuti del suddetto.

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

Sono considerati soggetti interessati, tutti i soggetti residenti nel Comune di CASALINO che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano redatto, nei modi di legge, un documento contenente la propria disposizione anticipata relativa ai trattamenti sanitari (DAT).

ART. 5 – TESTAMENTO BIOLOGICO – DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO

La disposizione anticipata di trattamento è resa davanti ad un notaio o scritta di proprio pugno dal dichiarante e deve essere depositata presso il notaio rogante oppure può essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario. Il dichiarante può anche nominare un fiduciario supplente. Il Comune di CASALINO non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel Testamento biologico e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL REGISTRO

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato il proprio Testamento biologico presso un notaio, presso il fiduciario o presso una terza persona, individuata quale depositario. Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di CASALINO all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro, ma non permette più l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione. La dichiarazione deve essere consegnata all'ufficio preposto direttamente dal cittadino.

Nella dichiarazione devono essere indicati il nome, cognome e indirizzo del notaio, il nome e cognome e indirizzo del fiduciario e quello della persona depositaria ella DAT, qualora diversa dal notaio rogante o dal fiduciario. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

ART. 7 – MODALITÀ DI DEPOSITO E DI ISCRIZIONE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO NEL RELATIVO REGISTRO

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante/disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Il "disponente" dovrà consegnare personalmente, all'ufficio dello stato civile, le DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa assieme ad una "istanza di consegna" (Mod.1), esibendo un documento di identità in corso di validità.

Le DAT possono contenere la nomina di un fiduciario maggiorenne e capace, nel qual caso, l'accettazione della nomina da parte del fiduciario avverrà attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.

Nel caso che le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente potrà compilare e firmare la "nomina fiduciario" (Mod. 2) che a sua volta dovrà formalmente "accettare la nomina di fiduciario" (Mod.3), firmando entrambi detti atti innanzi all'ufficiale di stato civile, esibendo un documento di identità in corso di validità. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti

La busta contenente le DAT dovrà essere consegnata aperta e verrà numerata e registrata unitamente all'istanza di consegna ed eventuali allegati.

Sulla busta si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:

- la dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT di CASALINO;
- le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del disponente;
- nome e cognome del fiduciario.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, i dati relativi al luogo di deposito (indirizzo del notaio, fiduciario o altro depositario), l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet e a trasmettere anche ai notai del Distretto di NOVARA, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro.

Il disponente potrà modificare le DAT depositate mediante la consegna di altre DAT e contestuale ritiro delle precedenti, con le medesime modalità previste per la consegna.

ART. 8 – ELENCO DELLE DAT PRESENTATE

Presso l'ufficio di stato civile è istituito un elenco in forma cartacea e/o digitale nel quale verranno numerate e registrate le DAT presentate dai cittadini che risultano residenti nel Comune di CASALINO all'atto della richiesta. La registrazione nell'elenco avverrà in ordine cronologico di presentazione registrando il numero d'ordine, il numero di protocollo, la data di presentazione, le generalità del dichiarante/disponente e del fiduciario nonché i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle DAT

ART. 9 – SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI ANNOTATE NEL REGISTRO

Il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel Registro, il dichiarante/disponente e, se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

Al di fuori dei casi sopracitati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/1990 e DPR 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile.

ART. 10 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

In caso di trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, o di cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, le dichiarazioni conservate agli atti saranno archiviate per un periodo di anni 10, dopo di che potranno essere distrutte.

ART. 11 - NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e viene reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale, nei consueti luoghi pubblici di affissione pubblicato sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.

ART. 11 -Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.